



G I U N T A P R O V I N C I A L E

Delibera adottata nella seduta del 17/12/2012 iniziata alle ore 15,00

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,45

Presiede il Presidente Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:

Floriano Zambon
Eugenio Mazzocato
Michele Noal
Noemi Zanette

Alberto Villanova
Gianluigi Contarin
Mirco Lorenzon
Paolo Speranzon

SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:

Partecipa il Segretario: Luigi De Martin

N. Reg. Del. 524

N. Protocollo 141726 /2012

OGGETTO: Comune di Villorba. Piano di Assetto del
Territorio. Ratifica ai sensi dell' art. 15,
comma 6, L.R. n. 11/2004.

Premesso che:

- In data 29/07/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Villorba, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto;
- Con deliberazione di Consiglio n. 8 in data 24/03/2011, il Comune ha adottato il PAT;
- La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 42 osservazioni, esaminate dal Consiglio Comunale che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria con deliberazione n. 7 del 06/02/2012;
- In merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica rilasciato dal Genio Civile di Treviso (prot. 336217/52.73 del 17/06/2010 e prot. 237384/63.05 del 17/05/2011);
 - parere della Commissione Regionale VAS (Provvedimento n. 22 del 22/03/2012);
 - Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo rilasciato dal Dirigente della Direzione regionale Urbanistica (Provvedimento n. 105 del 20/11/2012);
- Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 11/07/2012, con parere n. 29;
- In data 5/12/2012, ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Provincia di Treviso la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villorba, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 24/03/2011, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 29 del 11/07/2012 e agli atti in



essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con DCC sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP e del parere del Consorzio di Bonifica "Piave" prot. n. 1919/8/VIII/08/100 del 5/12/2012. La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004.

Considerato che ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;

Considerato che il Comune di Villorba, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 11/03/2011, ha espresso la volontà di portare avanti con la Provincia di Treviso l'Accordo di pianificazione concertata già sottoscritto con la Regione Veneto;

Dato atto che, affinché il PAT del Comune di Villorba sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 5/12/2012 ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004;

Visto che il Comune di Villorba ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 5/12/2012, come di seguito elencata:

- Elab. 25 Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale scala 1:10.000
- Elab. 26 Tav. 2 Carta delle Invarianti scala 1:10.000
- Elab. 27 Tav. 3 Carta delle Fragilità scala 1:10.000
- Elab. 28 Tav. 4.1 Carta delle Trasformabilità scala 1:10.000
- Elab. 29 Tav. 4.2 Rete ecologica scala 1:10.000
- Elab. 30 Tav. 4.3 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) scala 1:15.000
- Elab. 31 Tav. 5.1 Riqualificazione della S.S. 13 Pontebba scala 1:8.000
- Elab. 32 Tav. 5.2 Riqualificazione ambientale del Torrente Giavera scala 1:8.000
- Elab. 33 Tav. 5.3 Il Parco commerciale, la "Fabbrica parco" e la viabilità scala 1:15.000
- Elab. 34 Dossier partecipazione
- Elab. 35 VAS Rapporto Ambientale + Tavole allegate
- Elab. 36 VAS Sintesi non tecnica
- Elab. 37 Valutazione di Incidenza + Tavole allegate
- Elab. 38 Relazione geologica
- Elab. 39 Relazione sullo stato agroambientale del paesaggio
- Elab. 40 Compatibilità idraulica + Tavola allegata
- Elab. 41 Relazione tecnica
- Elab. 42 Relazione di progetto
- Elab. 43 Norme Tecniche
- Elab. 44 Dimensionamento
- Elab. 45 Quadro conoscitivo su supporto digitale



Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 05/12/2012.

La documentazione è corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa espresso dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villorba a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 5/12/2012 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 15 c. 7 L.R. n.11/2004;
- 3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della documentazione oggetto di istruttoria presso:
 - l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
 - la Provincia di Treviso - Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
 - la Regione Veneto - Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).

IL PRESIDENTE

Leonardo Muraro

IL SEGRETARIO

Luigi De Martin

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 10/01/2013, nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

C. Rapicavoli



·
·





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Doc: K004DU

Oggetto: Comune di Villorba. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell' art. 15, comma 6, L.R. n. 11/2004.

Settore: K Urbanistica e Nuova Viabilità
Servizio: UR Serv Urbanistica
Unità Operativa: 0036 Urbanistica
Ufficio: UURB Urbanistica
C.d.R.: 0020 Urbanistica

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- PARERE CONTABILE** NON RICHIESTO in quanto:
 - non comporta aumento o diminuzione di entrata
 - non comporta prenotazione/impegno di spesa
 - non concerne gestione del patrimonio

Allegati SI data 12 dicembre 2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
C. RAPICAVOLI

=====

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

Accertamento/Impegno PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)
N° _____ ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data 14 dicembre 2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
G. MASULLO



CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE V - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

Comune di Villorba - Piazza Umberto I, 19 - 31020 Lancenigo

Tel. 0422 6179 510 Fax 0422 61799

e-mail: urbanistica.comune.villorba.tv@pecveneto.it sito internet: www.comune.villorba.tv.it

Codice Fiscale 8000 75 30 266 - Partita Iva 00 591 590 260

CONFERENZA DEI SERVIZI

L'anno 2012, il giorno 05 del mese di Dicembre alle ore 17.10, presso la sala riunioni della Palazzina n. 9 Piano Terra della Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Villorba, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di VILLORBA	Avv. Marco Serena	Sindaco, delegato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 24/03/2011
Provincia di TREVISO	Arch. Lucio Bottan	Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, delegato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 200 del 25/07/2011

Sono inoltre presenti:

Urbanista Fabio Vanin	Collaboratore del Tecnico Progettista incaricato della redazione del PAT
Arch. Stefano Anzanello Arch. Michele Iabichella	Comune di Villorba – Ufficio Assetto ed Utilizzo del Territorio
Arch. Marco Parodi Urb. Giovanni Zanardo	Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica

RICHIAMATO E PREMESSO:

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati;
- che in data 29/07/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di Villorba, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 24/03/2011 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il Piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su n. 2 quotidiani locali e n. 1 quotidiano regionale;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 22 del 22/03/2012 di cui alla DGR n. 3262 del 24/10/2006;



CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE V - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

Comune di Villorba - Piazza Umberto I, 19 - 31020 Lancenigo

Tel. 0422 6179 510 Fax 0422 61799

e-mail: urbanistica.comune.villorba.tv@pecveneto.it sito internet: www.comune.villorba.tv.it

Codice Fiscale 8000 75 30 266 - Partita Iva 00 591 590 260

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che i pareri non incidono sui contenuti generali del Piano e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto e ne modificano parzialmente gli elaborati.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004 e n. 1137 del 23.03.2010;

GLI ENTI INTERVENUTI IN CONFERENZA

- a) **esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale (VAS), adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 24/03/2011 con le seguenti precisazioni:**
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 29 del 11/07/2011 e agli atti in essa richiamati. Il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati come adottati con la deliberazione di Consiglio Comunale sopraccitata, con le modifiche e le integrazioni descritte nel sopraccitato parere della VTP;
 2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale;
 3. sono fatte proprie le precisazioni espresse dal Consorzio di Bonifica "Piave" nella propria nota prot. n. 1919/8/VIII/08/100 del 05/12/2012, precisando che i contenuti di tale nota sono ritenuti prevalenti rispetto al parere della VTP ove si rilevino contrasti tra i due documenti;
- b) **allegano al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, la Valutazione Tecnica Provinciale n. 29 del 11/07/2011 e la nota del Consorzio di Bonifica "Piave" prot. n. 1919/8/VIII/08/100 del 05/12/2012 ;**
- c) **danno atto che ai sensi dell'art. 15 c. 6 della LR 11/2004, il Piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale;**
- d) **demandano alla gestione del Piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei pareri sopraccitati che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;**



CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE V - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO
Comune di Villorba - Piazza Umberto I, 19 - 31020 Lancenigo

Tel. 0422 6179 510 Fax 0422 61799
e-mail: urbanistica.comune.villorba.tv@pecveneto.it sito internet: www.comune.villorba.tv.it

Codice Fiscale 8000 75 30 266 - Partita Iva 00 591 590 260

- e) **demandano al Sindaco del Comune di Villorba l'onere di inviare alla Provincia di Treviso copia del presente verbale e di tutti gli elaborati costituenti il PAT, aggiornati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi.**

La conferenza si chiude alla ore 17:40.

Il presente verbale composto di n. 2 fogli.

Treviso li, 05/12/2012

Il segretario verbalizzante
Arch. Stefano Anzanello

Per il Comune di Villorba
Il Sindaco

Avv. Marco Sereno

Per la Provincia di Treviso
Il Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità

Arch. Lucio Bottan

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP)
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 29 del 11/07/2012

Oggetto: Comune di Villorba
Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.15 L.R. n.11/2004

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 11/07/2012;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 29 del 11/07/2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE

favorevole all'approvazione del P.A.T. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale
arch. Lucio Bottan



PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. **29** in data **11/07/2012**

PARERE

Oggetto: Comune di Villorba. Piano di Assetto del Territorio. Art. 15 LR 11/04.

PREMESSE:

In data 29/07/2008 è stato sottoscritto l'Accordo pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune di Villorba e la Regione del Veneto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2011 il PAT è stato adottato unitamente alla ~~proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS.~~

Dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, il PAT adottato, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati regolarmente depositati dal 13.04.2011 presso la Segreteria del Comune a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LR 11/04 e del D.Lgs. 152/06. L'avviso di adozione del Piano è stato pubblicato all'Albo Pretorio di Comune e Provincia, sul portale web del Comune, nel BUR Veneto e su due quotidiani.

Sono pervenute complessive n. 42 osservazioni (di cui 32 nei termini e 10 oltre i termini previsti), esaminate dal Consiglio Comunale che con deliberazione n. 7 del 06/02/2012 ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso - Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI (prot. 17753 del 21/02/2011);
- parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica rilasciato dal Genio Civile di Treviso (prot. 336217/52.73 del 17/06/2010 e prot. 237384/63.05 del 17/05/2011) visto e richiamato il parere del Consorzio Piave (prot. 0941 del 29/04/2010);
- parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale adottato e successiva documentazione integrativa trasmessa (Provvedimento n. 22 del 22/03/2012);

Il Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica non ha ancora emanato il Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 LR 11/04. Si procede ad esaminare il PAT anche in assenza di tale Decreto, rinviando alla Conferenza dei Servizi decisoria la verifica di eventuali necessità di modifica degli elaborati del piano.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1137 del 23/03/2010, ha approvato il PTCP della Provincia di Treviso, trasferendo a quest'ultima le competenze in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 della LR 11/04.

A seguito del trasferimento delle competenze urbanistiche la Provincia di Treviso, con DGP n. 240 del 13/09/2010, ha manifestato la propria disponibilità a subentrare in tutti gli Accordi di pianificazione concertata già sottoscritti dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.

Il Comune di Villorba, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 11/03/2011, ha espresso la volontà di portare avanti con la Provincia di Treviso l'Accordo di pianificazione concertata già sottoscritto con la Regione Veneto.

Il Comune di Villorba, con nota prot. n. 18268 del 13/06/2012 (ns. prot. n. 68213 del 15/06/2012), ha trasmesso alla Provincia di Treviso le osservazioni pervenute unitamente alle proposte di controdeduzione, oltre ad una proposta d'integrazione degli elaborati di PAT finalizzata all'adeguamento ai pareri espressi dagli Enti aventi specifica competenza.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT ADOTTATO SONO:

- Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale
- Tav. 2 Carta delle Invarianti
- Tav. 3 Carta delle Fragilità
- Tav. 4.1 Carta delle Trasformabilità
- Tav. 4.2 Rete ecologica
- Tav. 4.3 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
- Tav. 5.1 Riqualificazione della S.S. 13 Pontebbana
- Tav. 5.2 Riqualificazione ambientale del Torrente Giavera
- Tav. 5.3 Il Parco commerciale, la "Fabbrica parco" e la viabilità
- Dossier partecipazione
- ~~VAS Rapporto Ambientale, tavole allegare e Sintesi non Tecnica~~
- Valutazione di Incidenza e tavole allegare
- Relazione geologica
- Relazione sullo stato agroambientale del paesaggio
- Compatibilità idraulica e tavola allegata
- Relazione tecnica
- Relazione di progetto
- Norme Tecniche
- Dimensionamento
- Quadro Conoscitivo su supporto digitale
- Rapporto sulla struttura dati e informazioni

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:

Il Comune di Villorba, con propria nota prot. n. 18268 del 13/06/2012, conservata agli atti, ha inviato le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Tali proposte di controdeduzione sono state formulate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 06/02/2012. Successivamente, durante gli incontri tecnici di pianificazione concertata, Comune e Provincia hanno concordato alcune modifiche:

- l'osservazione n. 2 viene giudicata non accoglibile, invertendo la proposta del Consiglio Comunale, per le motivazioni giuridiche espresse nella sottostante valutazione;
- il testo della controdeduzione alle osservazioni n. 22, 24 e 25 viene modificato al fine di precisare maggiormente le motivazioni a supporto del non accoglimento.

Osservazioni e relative proposte di controdeduzione sono di seguito sintetizzate:

N.	NOME	CONTENUTO SINTETICO	VALUTAZIONE
01	Pinarello Holding Spa (Della Pieta' Roberto)	Da ZTO "E3" a "C1"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della

			<p>Trasformabilità" del PAT.</p> <p>In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche. Si precisa inoltre che la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO (...).</p>
02	Signor Ampelio Signor Giuliano	Da ZTO "E2" a "E4" o "C1"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto ricade all'interno del perimetro di fascia di rispetto della cava autorizzata "Le Bandie", la cui normativa è disciplinata dal PAT (Art. 19 "Cave") e dalla Legge Regionale n. 44 del 07.09.1982, "Norme per la disciplina dell'attività di cava".</p>
03	Zanatta Costante	Recupero annesso non piu' funzionale alla conduzione del fondo per fini residenziali	<p>NON PERTINENTE</p> <p>La destinazione d'uso degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo non è materia di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nell'attività di progettazione del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 43 comma 2: "Il piano degli interventi (PI) individua: (...) d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola".</p>
04	Durante Aldo	Da ZTO "A" a "B"	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "centro storico" nella Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" (Art. 16 N.T.) e come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.).</p> <p>La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p> <p>Per quanto riguarda la verifica ed eventuale modifica del perimetro del centro storico di cui alla Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale", si rimanda alle N.T. del PAT (Artt. 16, 30, 47), che prevedono la possibilità, in sede di redazione del PI, di rivedere e precisare i perimetri di tali aree.</p>
05	Cappetta Andrea	Da ZTO "Fc" e "Fd" a "C"	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.).</p> <p>La richiesta non è comunque accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p>
06	Pozzobon Gianni	Da "ambito agricolo integro" ad "ambito agricolo"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. Con riferimento alla richiesta presentata ed alle considerazioni ed esigenze in essa espresse, si ritiene utile precisare che, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.</p>

07	Soc. La Casa Bianca Di Milani Davide & C Snc	Ampliamento perimetro "urbanizzazione consolidata"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT.</p> <p>In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.</p>
08	Angelina Zambon, Renato Salvadori E Altri (Salvadori Agricoltura)	Da "area non ampliabile (PTCP)" a zona residenziale	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "urbanizzazione consolidata" e come "area non ampliabile (PTCP)" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Artt. 33, 35 N.T.).</p> <p>La richiesta non è comunque accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p>
		Ampliamento perimetro "area non ampliabile (PTCP)"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT.</p> <p>In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.</p>
09	Breda Liliana, Adalgisa, Stefania Ceconato Giuseppina	Da ZTO "E2" a "C2"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT.</p> <p>In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.</p>
10	Lazzari Ivo	Da ZTO "E2" a "C1"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT.</p> <p>In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.</p>
11	Cancian Mario Franco	Intervento edilizio diretto per la realizzazione di edilizia residenziale	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "edificazione diffusa" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 36 N.T.).</p>

			La richiesta non è comunque accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi). Questo anche in virtù del fatto che ogni previsione all'interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico e non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione demandata al PI ai sensi dell'art. n. 17 della L.R. n. 11/2004
12	Povegliano Marco, Roberto Stefano	Da ZTO "E2" a "C2 o C1"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.
13	Merlotto Maurizio	Da ZTO "E2" a "E4"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.
14	Visentin Luciana	Da ZTO "E2" a "C2/S"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti: - non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT; - è parzialmente interessato dalla linea del metanodotto "Snam rete gas"; - ricade all'interno di un'area a rischio idraulico del P.A.I. (P2 - Area a media pericolosità idraulica e P1 - Area a moderata pericolosità idraulica). In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche. Si precisa inoltre che la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO (...)."
15	Trevinvest S.R.L. Di Zanato Vincenzo	Riduzione perimetro "centro storico"	NON PERTINENTE L'area è stata riconosciuta come "centro storico" nella Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" (Art. 16 N.T.) e come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.).

			<p>La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p> <p>Per quanto riguarda la verifica ed eventuale modifica del perimetro del centro storico di cui alla Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale", si rimanda alle N.T. del PAT (Artt. 16, 30, 47), che prevedono la possibilità, in sede di redazione del PI, di rivedere e precisare i perimetri di tali aree.</p>
16	Zanetti Martino Zanetti Mario	Da verde privato a edificabile	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.).</p> <p>La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p> <p>Per quanto riguarda la verifica ed eventuale modifica del perimetro del centro storico di cui alla Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale", si rimanda alle N.T. del PAT (Artt. 16, 30, 47), che prevedono la possibilità, in sede di redazione del PI, di rivedere e precisare i perimetri di tali aree.</p>
17	Grollo Renato Ceconato Teresa	Stralcio da ZTO "C2/S"	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.).</p> <p>La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p> <p>Per quanto riguarda la verifica ed eventuale modifica del perimetro del centro storico di cui alla Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale", si rimanda alle N.T. del PAT (Artt. 16, 30, 47), che prevedono la possibilità, in sede di redazione del PI, di rivedere e precisare i perimetri di tali aree.</p>
18	Zanatta Giuseppe	Stralcio da ZTO "C2/S"	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.).</p> <p>La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p> <p>Per quanto riguarda la verifica ed eventuale modifica del perimetro del centro storico di cui alla Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale", si rimanda alle N.T. del PAT (Artt. 16, 30, 47), che prevedono la possibilità, in sede di redazione del PI, di rivedere e precisare i perimetri di tali aree.</p>
19	Durante Olivo	Stralcio da ZTO "C2/S"	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'area è stata riconosciuta come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.).</p> <p>La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi).</p>

			Per quanto riguarda la verifica ed eventuale modifica del perimetro del centro storico di cui alla Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale", si rimanda alle N.T. del PAT (Art. 16, 30, 47), che prevedono la possibilità, in sede di redazione del PI, di rivedere e precisare i perimetri di tali aree.
20	Rizzo Donella Rizzo Franca	Ampliamento perimetro "edificazione diffusa"	ACCOLTA Premesso che il cambio di destinazione di zona non è materia di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04, si ritiene di accogliere l'osservazione e riclassificare parzialmente l'area a "edificazione diffusa" in quanto ricadente in prossimità ad un ambito parzialmente edificato.
21	Girardi Lucia	Da ZTO "E3" a "C1 o C2"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti: - non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT; - è localizzato in un "ambito territoriale integro" (Art. 50 N.T.), all'interno del quale non è ammessa la costruzione di nuovi edifici a carattere residenziale, produttivo o terziario; - è parzialmente interessato dalla presenza di un "corridoio ecologico secondario" e ricade all'interno della "fascia tampone" della rete ecologica. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche. Si precisa inoltre che la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO (...)".
22	Gemignani Natalina Torresin Gianpaolo Avv.	Da ZTO "E2" a "D"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT che hanno destinato la superficie agricola trasformabile al completamento del sistema dei servizi e della residenza. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. Con riferimento alla richiesta presentata ed alle considerazioni ed esigenze in essa espresse, sembra opportuna, visto anche quanto previsto dal progetto strategico , che la trasformazione di questa porzione di territorio agricolo sia condizionata dal riconoscimento da parte della Provincia/Regione della valenza strategica dell'intero ambito territoriale in riferimento alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta e del relativo casello. A tal riguardo si rammenta che sia il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) riconoscono che tale situazione potrà seguire specifici iter procedurali concertati tra i diversi Enti nel rispetto delle proprie sfere di competenza e del perseguimento del rilevante interesse pubblico, ai sensi della L.R. 11/2004 (Art. 6 "Accordo di programma" e Art. 26 "Progetti strategici") e della L.R. 35/2001 (Art. 32 "Accordi di programma"). Si propone pertanto il richiamo di tali iter procedurali mediante l'inserimento all'Allegato C delle Norme Tecniche di un comma inerente gli strumenti di attuazione e le procedure degli interventi di trasformazione previsti.
23	Pasin	Da ZTO "E2" a "D"	NON ACCOLTA

	Costruzioni Stradali S.N.C.		L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT e i principi del PTCP. Infatti il PAT, recependo le direttive del PTCP, individua un'unica area ampliabile nel territorio comunale circoscritta alla zona produttiva della cartiera Marsoni.
24	Edizione S.R.L.	Da ZTO "E2" a "D"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT che hanno destinato la superficie agricola trasformabile al completamento del sistema dei servizi e della residenza. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. Con riferimento alla richiesta presentata ed alle considerazioni ed esigenze in essa espresse, sembra opportuna, visto anche quanto previsto dal progetto strategico , che la trasformazione di questa porzione di territorio agricolo sia condizionata dal riconoscimento da parte della Provincia/Regione della valenza strategica dell'intero ambito territoriale in riferimento alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta e del relativo casello. A tal riguardo si rammenta che sia il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) riconoscono che tale situazione potrà seguire specifici iter procedurali concertati tra i diversi Enti nel rispetto delle proprie sfere di competenza e del perseguimento del rilevante interesse pubblico, ai sensi della L.R. 11/2004 (Art. 6 "Accordo di programma" e Art. 26 "Progetti strategici") e della L.R. 35/2001 (Art. 32 "Accordi di programma").</p> <p>Si propone pertanto il richiamo di tali iter procedurali mediante l'inserimento all'Allegato C delle Norme Tecniche di un comma inerente gli strumenti di attuazione e le procedure degli interventi di trasformazione previsti.</p>
25	Benetton Gruop Spa Benind Spa	Da ZTO "E2" a "D2"	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT che hanno destinato la superficie agricola trasformabile al completamento del sistema dei servizi e della residenza. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. Con riferimento alla richiesta presentata ed alle considerazioni ed esigenze in essa espresse, sembra opportuna, visto anche quanto previsto dal progetto strategico , che la trasformazione di questa porzione di territorio agricolo sia condizionata dal riconoscimento da parte della Provincia/Regione della valenza strategica dell'intero ambito territoriale in riferimento alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta e del relativo casello. A tal riguardo si rammenta che sia il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) riconoscono che tale situazione potrà seguire specifici iter procedurali concertati tra i diversi Enti nel rispetto delle proprie sfere di competenza e del perseguimento del rilevante interesse pubblico, ai sensi della L.R. 11/2004 (Art. 6 "Accordo di programma" e Art. 26 "Progetti strategici") e della L.R. 35/2001 (Art. 32 "Accordi di programma").</p> <p>Si propone pertanto il richiamo di tali iter procedurali mediante l'inserimento all'Allegato C delle Norme Tecniche di un comma inerente gli strumenti di attuazione e le procedure degli interventi di trasformazione previsti.</p>
26	Edilvi Spa Diego Pavan	Da ZTO "E2" a "D" commerciale - industriale	<p>NON ACCOLTA</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT e i principi del PTCP. Infatti il PAT, recependo le direttive</p>

			del PTCP, individua un'unica area ampliabile nel territorio comunale circoscritta alla zona produttiva della cartiera Marsoni.
27	Bredariol Marisilva	Da ZTO "E3" a "C1"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche. Si precisa inoltre che la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO (...).
28	Piovesan Bruno	Da ZTO "E2" a "E4"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.
29	Fadel Sergio, Rita, Gabriella	Da ZTO "E2" a "E4"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.
30	Ceccato Marcella, Mariano, Marilena	Da ZTO "E2" a "E4"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è ricompreso nelle ZTO edificabili del PRG vigente e neppure interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.
31	Fadel Sergio	Da ZTO "E2" a "E4"	ACCOLTA Premesso che il cambio di destinazione di zona non è materia di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04, si ritiene di accogliere l'osservazione e riclassificare l'area a "edificazione diffusa" in quanto ricadente in prossimità ad un ambito parzialmente edificato.
32	Guidolin	Da "ambito agricolo integro" e "ambito	PARZIALMENTE ACCOLTA

	Giancarlo	agricolo" a "edificazione diffusa"	Art. 49 - Aree agricole Premesso che sarà compito del PI ridefinire e precisare i perimetri delle aree agricole integre, si ritiene di accogliere l'osservazione integrando il comma 7 dell'Art. 49 con la nuova lett. i): "la realizzazione di modesti manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonchè per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo"
33	Libra Srl Sig Giabardo Claudio	Riduzione perimetro "centro storico"	NON PERTINENTE L'area è stata riconosciuta come "centro storico" nella Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" (Art. 16 N.T.) e come "urbanizzazione consolidata" nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" (Art. 33 N.T.). La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi). Per quanto riguarda la verifica ed eventuale modifica del perimetro del centro storico di cui alla Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale", si rimanda alle N.T. del PAT (Artt. 16, 30, 47), che prevedono la possibilità, in sede di redazione del PI, di rivedere e precisare i perimetri di tali aree.
34	Durigon Pierina	Eliminazione del grado di protezione	NON PERTINENTE La richiesta non è accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del PAT ai sensi della L.R. 11/04. La destinazione d'uso delle singole aree rientra infatti nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a) (il PI suddivide il territorio comunale in ZTO...) e lett. d) (il PI individua le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi). Tale osservazione potrà trovare eventuale risposta nella redazione del PI (Piano degli Interventi) in quanto, come previsto dall'art. 29 delle NT, la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
35	Granzotto Carlo	Da ZTO "E3" a "C1"	NON PERTINENTE OSSERVAZIONE EMENDATA IN CONSIGLIO COMUNALE L'osservazione non è pertinente in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.1 "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche. Si precisa inoltre che la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO (...).
36	Benetton Claudio	A) Da "ambito agricolo integro" ad "ambito agricolo" B) Estensione ambito edificazione diffusa	ACCOLTA L'osservazione è accoglibile limitatamente allo stralcio della previsione dell'ambito agricolo integro sul mappale 662 e parzialmente sui mappali 89 e 660 già interessati dal progetto di realizzazione della cantina NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il

			PAT. Con riferimento alla richiesta presentata ed alle considerazioni ed esigenze in essa espresse, si ritiene utile precisare che, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche.
37	Guidolin Giancarlo Integrazione Alla N. 32	Da "ambito agricolo integro" e "ambito agricolo" a "edificazione diffusa"	PARZIALMENTE ACCOLTA Art. 49 - Aree agricole (vedi anche n. 32) Premesso che sarà compito del PI ridefinire e precisare i perimetri delle aree agricole integre, si ritiene di accogliere l'osservazione integrando il comma 7 dell'Art. 49 con la nuova lett. i): "la realizzazione di modesti manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo"
38	Bernardi Valter Bernardi Orlando	Da ZTO "E3" a "C"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.l "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche. Si precisa inoltre che la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO (...).
39	Pagani Cesa	Da ZTO "E2" a "E4"	NON ACCOLTA L'osservazione non è accoglibile in quanto non è coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il PAT. L'ambito infatti non è interessato dalle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Tav. 4.l "Carta della Trasformabilità" del PAT. In ogni caso, puntuali e contenute trasformazioni, se compatibili con il contesto territoriale, potranno essere definite in sede di PI ai sensi dell'art. 53 comma 2) nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche. Si precisa inoltre che la destinazione d'uso delle singole aree non è un'azione di competenza del PAT, così come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art. 17 comma 2 lett. a): "il PI suddivide il territorio comunale in ZTO (...).
40	Visentin Gianfranco Durante Marco	Richiesta di svincolo dalla richiesta di parere per gli interventi che interessano superfici inferiori a mq 1000	PARZIALMENTE ACCOLTA Per superfici di intervento inferiori a 500 mq dovranno essere adottati buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili e dovranno essere previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti sulle superfici impermeabili, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento favorendo sistemi di infiltrazione specialmente per le portate provenienti dalle coperture degli edifici. per superfici di intervento comprese tra 500 e 1000 mq dovrà essere acquisito il parere del competente consorzio di bonifica.
41/1	Ufficio Tecnico	Art. 3 al comma 1 dopo la parola P.I. deve essere aggiunta la frase: " per le parti con esso compatibili.", ai sensi	ACCOLTA Art. 3, comma 1: dopo la parola "P.I." viene aggiunta la frase: " per le parti con esso compatibili."

		dell'art. 48 comma 5 bis L.R. 11/04	
41/ 2	Ufficio Tecnico	Art. 11 a) la Villa Maso è stata erroneamente individuata quale immobile tutelato ai sensi della ex L. 1089/39; dai decreti di vincolo presenti agli atti ciò non risulta; b) non è chiaro se il termine "area" indicato al comma 8 lettera a) sia riferito a tutto il perimetro del PAFB oppure alla sola riserva naturale; in ogni caso il perimetro della riserva non coincide con l'area indicata con il colore giallo nella tav. 1; c) occorre specificare se le "zone boscate" soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lett g) del D.Lgs 42/2004 sono aree di inedificabilità assoluta	ACCOLTA Art. 11 a) comma 7, lett. d): viene eliminato il riferimento a "Villa Maso". Nella Tav. 1 Vincoli si provvede a eliminare il vincolo b) comma 8, lett. a): viene eliminato il riferimento a "il vincolo paesaggistico sull'area delle Fontane Bianche [...]". Nella Tav. 1 Vincoli si provvede a eliminare il vincolo c) comma 8, lett. c): dopo la parola "zone boscate" viene aggiunta la frase "ai sensi dell'Art. 142, lett. g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
41/ 3	Ufficio Tecnico	Art. 16 - centri storici a) Aggiungere al comma 11 lett. b) la frase: "salvo motivate situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I."; b) Nelle prescrizioni e vincoli il comma 12 è interamente da stralciare in quanto fa riferimento a piani attuativi già approvati (piani di recupero) che risultano già decaduti, essendo decorso il termine di validità decennale	ACCOLTA Art. 16 - centri storici a) comma 11, lett. b): dopo la parola "storico-morfologica" viene aggiunta la frase "salvo motivate situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I." b) viene stralciato il comma 12 riferito ai Piani Urbanistici Attuativi già approvati
41/ 4	Ufficio Tecnico	Art. 17- servitù idraulica idrografica a) comma 8: la fascia di rispetto inedificabile di m. 10 dei fiumi deve essere definita, anziché con il riferimento al limite demaniale (che non coincide mai con la realtà), in analogia con l'art. 52, dall'unghia esterna dell'argine principale; b) identificare in cartografia tutti i fiumi e i canali soggetti a servitù idraulica elencati nel comma 5, per i quali vige la fascia di rispetto dei 10 m	ACCOLTA Art. 17- servitù idraulica idrografica a) comma 8: la frase "dal limite demaniale" è sostituita con "dall'unghia esterna dell'argine principale" b) vengono identificati nella Tav. 1 Vincoli i corsi d'acqua elencati nell'articolo 17 oggetto di servitù idraulica ai sensi del RD del 1904
41/ 5	Ufficio Tecnico	Art. 18 - discariche: a) Devono essere meglio esplicitati i limiti e i riferimenti derivanti dalla normativa esistente; b) Comma 3: aggiungere la parola "bis" dopo art. 32	ACCOLTA Art. 18 - Discariche a) La richiesta è accoglibile. È opportuno specificare e definire i limiti e i riferimenti temporali e amministrativi riguardanti l'estinzione del vincolo, richiamando gli Artt. 32 e 32bis della Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, Artt. 32 e 32, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". Si modifica pertanto l'Art. 18, comma 10 delle NT del PAT come segue: "10. La fascia di rispetto della discarica si estingue automaticamente se è stato ultimato l'intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico." b) comma 3: dopo la parola "32" viene aggiunta la parola "bis"
41/ 6	Ufficio Tecnico	Art. 20 - Pozzi Comma 12: specificare cosa si intende per attività produttive (industriale, commerciale, agricole ecc:)	ACCOLTA Art. 20 - Pozzi Comma 12: è sostituita la parola "produttive" con "industriali"

41/ 7	Ufficio Tecnico	Art. 21 – viabilità e ferrovia specificare quali sono gli interventi edilizi consentiti nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità	ACCOLTA Art. 21 – viabilità e ferrovia è inserito un nuovo comma 13 così formulato: "Per quanto non specificato nel presente articolo valgono le disposizioni del PRG vigente"
41/ 8	Ufficio Tecnico	Art. 22 – reti tecnologiche principali a) I tracciati individuati nella tav. I devono corrispondere a quelli del PRG vigente in quanto verificati b) La legenda della tav. I risulta errata in quanto sono stati invertiti i tracciati e relative fasce di rispetto dell'elettrodotto con il metanodotto	ACCOLTA Art. 22 – reti tecnologiche principali a) si modificano i tracciati delle reti tecnologiche in maniera coerente al PRG b) si provvede a modificare la legenda della tavola I come indicato
41/ 9	Ufficio Tecnico	Art. 28 – invarianti di natura idrogeologica – area risorgiva a) Ai fini dell'applicazione del comma 6 è opportuno individuare la falda superficiale in ambito di risorgiva mediante relazione idrogeologica con analisi storica della profondità della falda estesa ad un periodo temporale significativo; b) Individuare nella planimetria n. 40 - allegato A – (compatibilità idraulica) la falda affiorante.	ACCOLTA Art. 28 – invarianti di natura idrogeologica – area risorgiva a) si provvede all'individuazione della falda superficiale in ambito di risorgiva nell'Elab. 40 - All. A - compatibilità idraulica b) si provvede all'individuazione della falda affiorante nell'Elab. 40 - All. A - compatibilità idraulica
41/ 10	Ufficio Tecnico	Art. 29 – invarianti di natura paesaggistica e ambientale a) specificare i limiti dei divieti e gli ambiti di applicazione, distanza dal filare/siepe; inoltre nella tav 2 "carta delle invarianti", non è sempre individuato il filare alberato come elemento lineare essendoci degli ambiti in cui questo è sostituito da un elemento puntuale (singolo albero o siepe) con la conseguenza che non si comprende dove vigono i divieti. Si ritiene opportuno fornire il seguente chiarimento: laddove la distanza tra due simboli successivi sia tale da interrompere la continuità dell'elemento lineare (filare alberato) si può ritenere che quest'ultimo non sia presente e quindi non si applica il divieto; b) occorre specificare se la generica dizione "cartelli pubblicitari" comprende tutte le tipologie pubblicitarie (insegne, impianto pubblicitario di servizio, ecc.) oppure è riferita alla sola definizione contenuta nel regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, nel qual caso sarebbero esclusi dal divieto tutti gli altri mezzi pubblicitari diversi	ACCOLTA Art. 29 – invarianti di natura paesaggistica e ambientale a) i limiti e ambiti di applicazione di quanto previsto al comma 9 dell'articolo 29 coincidono con i singoli oggetti areali e lineari b) si richiama la definizione dell'Art. 47, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS, che definisce il "cartello": Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Pertanto il comma 9, lett. b) dell'Art. 29 viene riformulato come segue: "b) l'apposizione di cartelli pubblicitari come definiti dall'Art. 47, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS"
41/ 11	Ufficio Tecnico	Art. 30 – invarianti di natura storico-monumentale Aggiungere al comma 7 lett. b) la frase: "salvo altre situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I.";	ACCOLTA Art. 30 – invarianti di natura storico-monumentale comma 7, lett. b): dopo la parola "storico-morfologica" viene aggiunta la frase "salvo motivate situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I."
41/ 12	Ufficio Tecnico	Art. 32 – misure di salvaguardia idraulica a) il comma 10 lett. d), laddove vieta la	ACCOLTA Art. 32 – misure di salvaguardia idraulica

		<p>dispersione delle acque meteoriche direttamente nel sottosuolo, è in contraddizione con l'allegato A (Misure di salvaguardia idraulica) : pertanto, le due normative devono essere corrette e rese fra loro congruenti;</p> <p>b) è opportuno consentire la tombinatura e copertura dei corsi d'acqua per il tratto strettamente necessario alla realizzazione degli accessi ai lotti privati, in deroga al divieto imposto dal comma 10 in tutto il territorio comunale: fatta eccezione per quelli ricadenti all'interno del PAFB soggetti al rispetto di specifiche prescrizioni contenute nelle NdiA del medesimo piano. Pertanto, al comma 11 lett. f) deve essere corretto il riferimento all'area SIC Fontane Bianche estendendo l'obbligo all'intero perimetro del PAFB in conformità alle prescrizioni dello stesso;</p> <p>c) comma 12 lett.c): la definizione del piano d'imposta degli edifici, degli accessi e delle bocche di lupo deve coincidere con quella prevista dall'art.42 del Reg. Edilizio vigente (+50 cm rispetto al piano di campagna del lotto, fatte salve le previste deroghe in</p>	<p>a) Il comma 10 lettera d) vietava le infiltrazioni negli strati profondi, consentendo quelle negli strati superficiali. In ogni caso viene stralciato avendo inserito nel paragrafo 8 dell'Allegato tecnico Misure di Salvaguardia Idraulica l'obbligo di mantenimento di 0.50 m di franco tra livello medio di falda e fondo del sistema di infiltrazione, condizione che impedisce, di fatto, l'infiltrazione profonda.</p> <p>b) Nel comma 10 viene esplicitata la possibilità di deroga per accessi. Viene inoltre sostituito nel comma 11 il riferimento all'area SIC con l'intero ambito PAFB Fontane Bianche.</p> <p>c) il Piano di imposta viene fissato a +50 cm rimandando al regolamento Edilizio per interventi su edifici esistenti.</p> <p>d) Viene fatto riferimento alla pericolosità anziché al rischio sia nella Tavola All. A, sia nelle Norme che nell'Allegato alle Norme Misure di Salvaguardia Idraulica.</p>
		<p>relazione agli interventi consentiti sull'esistente): pertanto, i contenuti dell'allegato A (misure di salvaguardia idraulica), che prescrivono quote diverse, è opportuno che vengano conformati al vigente Regolamento Edilizio, in modo che non vi siano contraddizioni;</p> <p>d) comma 13 e 14: occorre uniformare la dicitura utilizzata con riferimento alla pericolosità idraulica P2 (moderata) e P3 (elevata) e non al rischio idraulico in conformità alle definizioni contenute nel PAI; pertanto anche nell'allegato A (Misure di salvaguardia idraulica) dovranno essere utilizzati gli stessi termini.</p>	
41/13	Ufficio Tecnico	<p>Art. 35 – aree produttive non ampliabili Non avendo il PRG vigente regolamentato le attività “fuori zona” stralciare le seguenti parole del comma 9 “in analogia a quanto previsto per le attività “fuori zona””</p>	<p>ACCOLTA Art. 35 – aree produttive non ampliabili comma 9: è stralciata la frase “in analogia a quanto previsto per le attività “fuori zona””</p>
41/14	Ufficio Tecnico	<p>Art. 36 – edificazione diffusa Aggiungere al comma 8 le parole: “e VI” dopo “al titolo V”</p>	<p>ACCOLTA Art. 36 – edificazione diffusa comma 8: dopo la parola “al titolo V” viene aggiunta la frase: “e VI”</p>
41/15	Ufficio Tecnico	<p>Art. 39 – opere incongrue I simboli rappresentati nella tav. 4.1 “carta delle trasformabilità” che individuano le “opere incongrue” non permettono una esatta identificazione delle attività produttive esistenti: è opportuno che vengano elencate e schedate. Non sono previsti prescrizioni e vincoli per tali opere se non per quelle attività produttive ricomprese all'interno dei “contesti territoriali destinati alla</p>	<p>ACCOLTA Art. 39 – opere incongrue All'interno dei “Contenuti e Finalità”, si provvede all'inserimento di un comma che elenchi le attività classificate “opere incongrue”</p>

		realizzazione di programmi complessi”	
41/ 16	Ufficio Tecnico	Art. 40 – elementi di degrado a) Come evidenziato per l’art. 39, i simboli rappresentati nella tav. 4.1 “carta delle trasformabilità” che individuano gli “elementi di degrado”, non permettono una esatta identificazione delle attività produttive esistenti: è opportuno che vengano elencate e schedate. b) Inoltre, risulta utile individuare gli elementi di degrado presenti in tutto il territorio comunale e non solo all’interno del perimetro del PAFB;	ACCOLTA Art. 40 – elementi di degrado a) All’interno dei “Contenuti e Finalità”, si provvede all’inserimento di un comma che elenchi le attività classificate “elementi di degrado” b) il PI potrà individuare nuovi elementi di degrado oltre a quelli già individuati dal PDFB
41/ 17	Ufficio Tecnico	Art. 41 – contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi Nel rispetto delle finalità del presente articolo, il PI dovrà stabilire le modalità di intervento per il riordino e la riqualificazione di tali ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi	ACCOLTA Art. 41 – contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi viene inserito un nuovo comma 5: “Nel rispetto delle finalità del presente articolo, il PI dovrà stabilire le modalità di intervento per il riordino e la riqualificazione degli ambiti di cui al presente articolo”
41/ 18	Ufficio Tecnico	Art. 42 – limite fisico alla nuova edificazione	ACCOLTA Art. 42 – limite fisico alla nuova edificazione
		a) Il limite fisico alla nuova edificazione dovrà essere perimetrato al fine di non incorrere in possibili equivoci nella definizione delle aree che ricadono all’interno o all’esterno di esso, sottoposte ad una diversa disciplina urbanistica.	a) La richiesta è accoglibile. Si provvede all’inserimento dei limiti fisici all’edificazione nelle aree di espansione del PAT in corrispondenza di limiti morfologici (strade, corsi d’acqua, etc.) ove questi non siano chiaramente individuati.
41/ 19	Ufficio Tecnico	Art. 45 – Infrastrutture di maggior rilevanza Con riferimento alle nuove infrastrutture stradali di progetto, individuate graficamente nella Tav.4.1, c’è né una (il collegamento tra la SP102 Postumia e SS13 definita la tangenziale di Treviso) che dovrebbe essere inserita anche nella carta dei vincoli Tav.1, perché è un vincolo derivante da strumenti di pianificazione di livello superiore prevista dal PTCP, con le relative fasce di rispetto di cui tener conto nelle nuove edificazioni (40m individuate all’art. 49 c.8) Art. 47 – Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela E’ opportuno che il testo dell’articolo venga riscritto in maniera chiara ed organica, evitando il rimando ad altri articoli delle N.T. del Piano ed esplicitando le direttive e le prescrizioni impartite.	ACCOLTA Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” La richiesta è accoglibile. Si inserisce la viabilità di progetto del PTCP nella Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale” del PAT, riportandone le fasce di rispetto. ACCOLTA Art. 47 – Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela La richiesta è accoglibile. Si ridefinisce in maniera organica l’Art. 47 Ambiti territoriali cui attribuire valori di tutela [...], evitando il rimando ad altri articoli delle NT del PAT.
41/ 20	Ufficio Tecnico	Art. 48 – Ville Venete e Contesti Figurativi Al comma 5 al posto di “nel Titolo IV” scrivere “negli artt. 28 e 29”	ACCOLTA Art. 48 – Ville Venete e Contesti Figurativi ... La richiesta è accoglibile. Si sostituisce la locuzione “nel Titolo IV” di cui ai commi 4, 5 con “negli Artt. 29 e 30”.
41/ 21	Ufficio Tecnico	Art. 49 – Aree Agricole a) Al comma 7 lett. d) dopo la parola “agricola” aggiungere “nonché la	ACCOLTA Art. 49 – Aree Agricole a) La richiesta è accoglibile. Al comma 7. lett. d) dopo la parola

		<p>disciplina degli interventi di recupero dei fabbricati esistenti” in base a quanto prescritto dall’art.44, comma 5, della L.R. 11/04;</p> <p>b) Al medesimo comma inserire anche:</p> <p>i) la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo”, in base a quanto prescritto dall’art.44, comma 5ter, della L.R. 11/04;</p> <p>j) specifiche aree nelle zone industriali dove collocare i fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale, che non possono essere ubicati in zona agricola”, in base a quanto prescritto dall’art.44, comma 7, della L.R. 11/04;</p> <p>c) al comma 8, dopo la parola “interventi” aggiungere “definiti dal comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.”</p>	<p>“agricola” si aggiunge la proposizione “nonché la disciplina degli interventi di recupero dei fabbricati esistenti”.</p> <p>b) La richiesta è accoglibile. Il comma 7 è integrato con le nuove lett. i), j):</p> <p>“i) la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo;</p> <p>j) specifiche aree nelle zone industriali dove collocare i fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale, che non possono essere ubicati in zona agricola”</p> <p>c) La richiesta è accoglibile. Al comma 8 dopo la parola “interventi” si aggiunge la proposizione “definiti dal comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”.</p>
41/22	Ufficio Tecnico	<p>Art. 50 – Aree Agricole Integre</p> <p>Al comma 6 lett.a) specificare quali sono le destinazioni di tipo produttivo per le quali sono vietati i nuovi edifici (industriali e artigianali o anche agricolo-produttivo?).</p> <p>Appare opportuno riferirsi alle destinazioni d’uso definite dal DM 1444/68 (residenziale, agricola, industriale, commerciale, artigianale, direzionale), al fine di non incorrere in possibili incomprensioni ed interpretazioni difformi.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Art. 50 – Aree Agricole Integre</p> <p>La richiesta è accoglibile. Al comma 6, lett. a) si sostituisce la locuzione “a carattere residenziale, produttivo o terziario” con “residenziale, artigianale, industriale, commerciale, direzionale o agricolo”.</p>
41/23	Ufficio Tecnico	<p>Al comma 9 sostituire “buffer zone” con “fascia tampone”, utilizzando la medesima dicitura indicata nelle corrispondenti tavole 4.1 e 4.2 allegate al PAT;</p> <p>b) al comma 11: aggiungere dopo “salvo motivate situazioni particolari”, “che saranno puntualmente esplicitate nel PI”;</p> <p>c) al comma 12: specificare se il divieto è esteso anche ad ogni tipo di infrastruttura tecnologica ed impianto (compresi fotovoltaici e simili, impianti stradali di distribuzione carburanti, ecc.) ovvero se ne può essere consentita l’installazione attraverso un’accurata valutazione di incidenza ambientale con esito positivo e prevedendo obbligatoriamente opportune misure compensative.</p> <p>d) al comma 12: Inoltre appare opportuno prevedere la possibilità di eseguire interventi manutentivi e di conservazione (lett. a), b) e c) dell’art.3, comma 1, del D.P.R. 380/01 e s.m.) dei fabbricati eventualmente già esistenti all’interno di tale aree e zone, nonché di</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Art. 51 – Rete ecologica</p> <p>a) La richiesta è accoglibile. Si sostituisce ogni riferimento a “buffer zone” con “fascia tampone”</p> <p>b) La richiesta è accoglibile. Al comma 11 dopo “salvo motivate situazioni particolari” si aggiunge la locuzione “(che saranno puntualmente esplicitate nel PI)”</p> <p>c) La richiesta è accoglibile. Il comma 12 è integrato con la nuova lett. “i): nuove infrastrutture tecnologiche e impianti (compresi fotovoltaici e simili)”</p> <p>d) La richiesta è accoglibile. Il comma 12 è integrato con la nuova lett. “j): gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) dell’Art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 380/2001 e dall’Art. 10, L.R. 14/2009, purchè compatibili con gli obiettivi del presente articolo.”</p> <p>e) La richiesta è accoglibile. Al comma 12, lett. h) dopo la parola “trasformazione” si aggiunge la locuzione “edilizia ed urbanistica”.</p> <p>f) La richiesta è accoglibile. Al comma 14 si sostituisce la locuzione “verifica di compatibilità ambientale” con “VINCA”.</p>

		<p>ristrutturazione edilizia come definita dall'art.10 della L.R. 14/09 e s.m., purchè compatibili con le esigenze di tutela ecologica di tali aree;</p> <p>e) al comma 12: All'ultimo periodo della lett. h) dopo la parola "trasformazione" aggiungere: "edilizia ed urbanistica";</p> <p>f) al comma 14: sostituire "verifica di compatibilità ambientale", che può dar adito a diverse interpretazioni, con "VINCA", al fine di individuare un documento unico sul quale basare ogni tipo di valutazione sulla compatibilità ambientale.</p>	
41/24	Ufficio Tecnico	<p>Art. 52 – Fasce di tutela idrografica principale</p> <p>Al comma 6 stralciare "- nuclei isolati e case sparse" (riferimento art. 37 stralciato) "- e trasformazioni" (errore di stampa)</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Art. 52 – Fasce di tutela idrografica principale</p> <p>La richiesta è accoglibile. Si stralciano le locuzioni "- nuclei isolati e case sparse" e "- e trasformazioni".</p> <p>Si sostituisce il comma 2 con il seguente comma 2: "Tavola 4.2 "Rete ecologica""</p>
41/25	Ufficio Tecnico	<p>Art. 53 – Art. 57</p> <p>Dovranno essere stralciati tutti i riferimenti ai "nuclei rurali e case sparse" in quanto gli ambiti sono stati accorpati con le zone agricole</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Art. 53 – Art. 57</p> <p>Si stralciano tutti i riferimenti a "nuclei isolati e case sparse"</p>
41/26	Ufficio Tecnico	<p>Art. 58 – applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive</p> <p>Gli strumenti e la legislazione di riferimento, le direttive e le prescrizioni contenute nel presente articolo devono essere adeguati alle recenti disposizioni normative L. 133 del 06.08.2008 e DPR 160/2010.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Art. 58 – applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive</p> <p>Si provvede all'adeguamento dell'Art. 58 alle disposizioni normative della L. 133 del 06.08.2008 e DPR 160/2010.</p>
41/27	Ufficio Tecnico	<p>Art. 59 – localizzazione delle strutture di vendita</p> <p>Al comma 6 specificare quali sono le "verifiche delle condizioni di sostenibilità" da eseguire per l'approvazione di PUA e/o il rilascio di titoli abilitativi che prevedono la realizzazione di nuove strutture di vendita e parchi commerciali.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Art. 59 – localizzazione delle strutture di vendita</p> <p>La richiesta è accoglibile. Al comma 6) si sostituisce la locuzione "dalle presenti norme " con "dal comma 5 del presente articolo".</p>
41/28	Ufficio Tecnico	<p>Art. 60 – approvazione del PAT</p> <p>Al comma 2 lett. b), aggiungere la dicitura "limitatamente alle parti con esso incompatibili," dopo le parole " atti autorizzativi".</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Art. 60 – approvazione del PAT</p> <p>La richiesta è accoglibile. Al comma 2, lett. b) dopo la parola "atti autorizzativi" si aggiunge la locuzione "limitatamente alle parti con esso incompatibili".</p>
41/29	Ufficio Tecnico	<p>All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti:</p> <p>1. tutti i richiami ai punti/capitoli presenti nelle disposizioni in parola in quanto presentano incongruenze;</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>La richiesta è accoglibile, vengono aggiornati i riferimenti.</p>
41/30	Ufficio Tecnico	<p>All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti:</p> <p>2. le definizioni di cui al capitolo 2, implementate dalle aree agricole, oltre a sostituire la S ter con la S intervento;</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>La richiesta è accoglibile, viene definita S agr e viene sostituita Ster con S int</p>
41/31	Ufficio Tecnico	<p>All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti:</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>La richiesta è accoglibile, vengono definite le soglie dimensionali</p>

		3. le soglie dimensionali di cui al capitolo 3, puntualizzando il più possibile quali interventi sono soggetti alle disposizioni in parola (es. intervento che implementa le superfici impermeabili) e le superfici da analizzare, (l'intero lotto e la porzione trasformata), oltre a sgravare dalla verifica i lotti (o ambito trasformato) di superficie inferiore ai 1.000 mq;	in linea con la DGR 1322/2006 e successive, sgravando dunque dal dimensionamento dei volumi di compensazione i casi di Superficie di intervento <1'000 mq e sgravando dal parere idraulico del Consorzio di Bonifica i casi di Superficie di intervento <500 mq.
41/ 32	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 4. il capitolo 4 -piani di imposta degli edifici-, al fine di renderlo congruente con quanto disposto dal Regolamento e dalle stesse N.T., relativamente agli edifici e alle recinzioni. Vengano, inoltre, disciplinati i casi di edifici esistenti interessati da interventi di ampliamento, demolizione e n.c. il cui pavimento esistente non rispetta le disposizioni in parola, oltre a specificare cosa si intende per scarichi di drenaggio continuo. Venga dato maggiore rilievo nelle N.T., l'inammissibilità di realizzare piani interrati nelle zone di rischio idraulico medio	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Il piano di imposta degli edifici viene posto a +50 cm ed è fatto rimando al Regolamento Edilizio per casi di intervento sull'esistente. La definizione di drenaggio continuo viene sostituita dalla locuzione non è ammessa l'installazione di sistemi fissi e/o permanenti volti all'abbassamento del livello di falda nella prossimità dell'edifici. Viene inserito nell'art. 32 delle N.T.A. il divieto a realizzare interrati nella zone a pericolosità media.
41/ 33	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 5. la possibilità di scaricare le acque meteoriche nella rete di raccolta esistente gestita dal Comune. Lo scarico potrà avvenire solo se dimostrata l'impossibilità tecnica e l'eccessiva onerosità economica a scaricare nell'area di proprietà e/o in altro modo (capitolo 5);	ACCOLTA La richiesta è accoglibile, verrà aggiunto nel paragrafo 5 la seguente specifica: Nei casi in cui lo scarico avvenga su rete meteorica comunale, data l'insufficienza della rete ad accogliere nuovi contributi, la portata ammessa allo scarico è nulla e pertanto il drenaggio delle acque piovane avverrà all'interno dell'ambito di intervento per sola infiltrazione. Nei casi in cui venga dimostrata agli uffici tecnici comunali l'impossibilità di smaltire per sola infiltrazione la portata di pioggia, gli Uffici Comunali potranno concedere deroga ed autorizzare in questo senso caso per caso lo scarico su rete meteorica comunale.
41/ 34	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 6. il capitolo 6, alla luce delle modifiche di cui al punto 2, sopra riportato;	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Viene evidenziata corrispondenza con le definizioni del par. 2
41/ 35	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 7. le modalità di determinazione della portata in arrivo e in uscita, ovvero i rispettivi volumi, indicando in modo puntuale e chiaro la formula da applicare in funzione del caso reale e della soluzione progettuale adottata, senza dover ricercare per tentativi la condizione più gravosa (capitoli 8 e 9);	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. La trattazione verrà resa più chiara aggiungendo alla trattazione implicita la formula scritta in modo esplicito, distinguendo diversi casi a seconda della portata scaricabile superficialmente (5 o 10 l/(s*ha)).
41/ 36	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 8. le legende delle formule, specificando le unità di misura al fine di rendere facile e intuitiva l'applicazione della formula oltre ridurre le possibilità di errore conseguente alle trasformazioni tra unità di misura;	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Vengono indicate tutte le unità di misura.

41/ 37	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 9. i capitoli 9.1, 9.4, 9.5, indicando il contributo, in termini di portata scaricabile, recato da ciascuna delle tipologie lì proposte al fine di contenere la portata da invasare.	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Verranno esplicitate le formule in modo da rendere univoco il dimensionamento di pozzi perdenti e tubazioni drenanti.
41/ 38	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 10. la definizione del volume complessivo degli invasi, al fine di renderla esplicita anzichè iterativa	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Alla trattazione implicita viene aggiunta la formulazione esplicita.
41/ 39	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 11. la necessità di realizzare un troppo pieno di sicurezza con recapito nella rete pubblica, in quanto di rado è presente e/o possibile scaricarvi dentro le acque;	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Viene omessa la possibilità di realizzare un troppo pieno di sicurezza ed il paragrafo 5 è stato integrato come da punto 5) del presente elenco.
41/ 40	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 12. la possibilità di realizzare pozzi drenanti della profondità di 5,00 mt laddove la falda si trova a quote superiore, ovvero la possibilità di realizzare pozzi drenanti venga legata soltanto alla garanzia di 1m di franco di sicurezza tra superficie freatica massima e fondo del pozzo;	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Viene omesso il legame tra la definizione cartografica di "falda interferente" e la possibilità di realizzare pozzi e sistemi di infiltrazione, lasciando la verifica al singolo caso in base all'unico criterio ora introdotto al punto 8: obbligo di mantenere 0,50m di franco tra la superficie freatica e il fondo del sistema di infiltrazione prescelto.
41/ 41	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 13. la profondità di mt 5,00 dei pozzi, dando la possibilità di realizzarne di altezza inferiore.	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Verrà stralciata l'indicazione in merito alla profondità dei pozzi, obbligando al dimensionamento analitico caso per caso.
41/ 42	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 14. invasi in aree con falda AFFIORANTE –capitolo 9.6-, riportando in mappa dette aree;	ACCOLTA L'osservazione si riferisce probabilmente ai casi di falda AFFIORANTE e non INTERFERENTE. In questo senso la richiesta è accoglibile poiché il paragrafo 9.6 verrà stralciato, essendo stato inserito al paragrafo 8 il vincolo di rispetto di 0.50m di franco tra superficie freatica ed il fondo del sistema di infiltrazione prescelto
41/ 43	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 15. il cap. 9.1, indicando la formula e i parametri necessari per determinare la portata in uscita se l'invaso viene utilizzato come scarico/drenante;	ACCOLTA La richiesta è accoglibile, viene inserita a questo proposito la formula per il calcolo di capacità disperdente di una trincea.
41/ 44	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 16. il cap. 9.2, indicando le condizioni di sicurezza per la falda qualora l'invaso sotterraneo si trova al di sotto del massimo livello di falda.	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Viene aggiunto obbligo di impermeabilizzazione e verifica di tenuta.
41/ 45	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 17. il cap. 9.5 e l'ultimo comma cap. 10, valutando la possibilità di estendere l'utilizzo tubi drenanti per destinazioni diverse dalla sola residenza e con superficie superiore a 1.500 mq;	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Viene omessa la limitazione d'uso delle condotte drenanti.

41/ 46	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovrà essere specificato: 18. che in sede di progettazione di sistemi di infiltrazione va verificata caso per caso la compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque Veneto	ACCOLTA La richiesta è accoglibile aggiungendo ai paragrafi che descrivono i sistemi di infiltrazione la nota "fatte salve le verifiche di cui al Piano di Tutela delle Acque Veneto in merito alla qualità delle acque".
41/ 47	Ufficio Tecnico	All'Allegato A delle NT dovranno essere rivisti: 19. gli esempi di sistemazione dei lotti, aggiornati delle indicazioni sopra esposte e integrati della verifica analitica.	ACCOLTA La richiesta è accoglibile. Verranno mantenuti solo gli schemi grafici relativi a manufatto di controllo portate e invaso diffuso.
42/ 1	ARPAV	COMPONENTE ARIA 1) modificare il quadro normativo in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 1552010 2) si consiglia di riportare nel Rapporto Ambientale una breve descrizione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria 3) Aggiornare i dati rilevati presso la centralina di Treviso Via Lancieri e concludere il par. 4.4.4 con una sintesi schematica delle criticità presenti nel territorio comunale 4) aggiornare il par. 4.4.5 con i dati	ACCOLTA all'interno del par. 4.4.2. si provvede a stralciare il quadro normativo che è stato abrogato dall'entrata in vigore del D. Lgs. 155/2010 2) all'interno del par. 4.4.3 si provvede a fornire una breve descrizione dei contenuti dei Piani 3) all'interno del par. 4.4.4 si provvede ad aggiornare i dati rilevati presso la centralina di Treviso Via Lancieri con le informazioni reperite nel documento pubblicato da ARPAV "Relazione regionale della qualità dell'aria - Anno di riferimento 2010". Alla fine del par. vengono riportate in sintesi le criticità presenti nel territorio comunale per la componente in esame 4) all'interno del par. 4.4.5 si provvede ad aggiornarne i contenuti
		dell'inventario ISPRA sulle emissioni provinciali e con i dati dell'inventario delle emissioni comunali del progetto INEMAR Veneto 2005 5) si consiglia di esplicitare i "punti critici" attualmente presenti nel territorio per la componente in esame	con quanto richiesto da ARPA 5) all'interno del par. 4.4.6 si provvede ad esplicitare i "punti critici" attualmente presenti nel territorio in merito alla componente in esame
42/ 2	ARPAV	COMPONENTE ACQUA 1) aggiornare i dati riportati nel par. 4.5 con i dati disponibili nel "Rapporto sulla Qualità delle Acque in Provincia di Treviso - Anno 2008"	ACCOLTA 1) all'interno del par.4.5 si provvede ad aggiornare i dati con le informazioni contenute nel "Rapporto sulla Qualità delle Acque in Provincia di Treviso - Anno 2009", versione aggiornata del documento citato nel parere di ARPAV
42/ 3	ARPAV	COMPONENTE SUOLO 1) si suggerisce di inserire un indicatore relativo al consumo di suolo quale la variazione di SAU nel tempo	ACCOLTA 1) si provvede ad inserire all'interno del cap. 15 del Rapporto Ambientale e dell'Art. 56 delle Norme Tecniche del PAT la prescrizione: "In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato predisponendo un apposito Registro Fondiario della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.
42/ 4	ARPAV	COMPONENTE AGENTI FISICI 1) in merito alla componente Inquinamento acustico si rammenta la necessità di provvedere alla redazione ed adozione del Piano di Classificazione Acustica Comunale 2)in merito alle Radiazioni non ionizzanti ARPA fornisce alcune indicazioni di carattere normativo 3) in merito alle SRB l'ARPAV fornisce una lista aggiornata delle stesse	ACCOLTA 1) Allo stato attuale il Comune sta redigendo il Piano di Zonizzazione Acustica. Al par. 4.11.1 si provvede ad inserire un capoverso sulla necessità di provvedere, da parte del comune, alla redazione ed adozione del Piano di Classificazione Acustica ai sensi dell'articolo 6 della Legge Quadro sull'Inquinamento acustico n. 447/1995 e dell'art. 3 della L.R. n. 21/1999 2) all'interno del par.4.11.3 si provvede ad integrare i riferimenti normativi per la componente in esame 3) all'interno del par. 4.11.3 si provvede ad inserire la lista aggiornata delle SRB
42/ 5	ARPAV	COMPONENTE RIFIUTI 1) aggiungere l'elenco degli impianti di gestione dei rifiuti e degli ecocentri	ACCOLTA 1) al par. 4.15 si provvede ad aggiungere l'elenco
42/ 6	ARPAV	COMPONENTE ENERGIA Approfondire le tematiche riguardanti le	ACCOLTA Il tema delle energie rinnovabili è trattato all'interno della

		energie rinnovabili, anche con riferimento alla produzione agricola e forestale di biomasse	<p>normativa del PAT, che disciplina le modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche con riferimento alle misure definite dal PSR. Si richiama l'Art. 49, commi 5, 6 "Aree agricole" che demanda al PI l'attuazione di tali misure.</p> <p>ART. 49 – AREE AGRICOLE</p> <p>5. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., ad incentivare e favorire: [...]</p> <p>b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici; [...]</p> <p>6. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., alla conservazione del patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando: [...]</p> <p>j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR: [...]</p> <p>- l'imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l'assorbimento di CO2 e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa; [...]</p>
42/7	ARPAV	L'ARPAV evidenzia particolari criticità ambientali da analizzare	<p>ACCOLTA</p> <p>All'interno del cap. 15 del Rapporto Ambientale e dell'Art. 56 delle Norme Tecniche del PAT, si provvede ad inserire le prescrizioni che riguardano i temi degli interventi di riqualificazione e riconversione, dell'edilizia sostenibile e degli allevamenti zootecnici intensivi</p>

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'ambito della pianificazione concertata, di cui alla LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di controdeduzione presentate dal Comune di Villorba con propria note prot. n. 18268 del 13/06/2012, conservata agli atti, ad eccezione della controdeduzione proposta per il punto f) dell'osservazione n. 41/23.

A tal proposito si evidenzia infatti come non risulti corretto il riferimento generalizzato Valutazione d'Incidenza Ambientale sull'intera estensione della rete ecologica comunale, dal momento che la Vinca rappresenta un procedimento tecnico-amministrativo specifico e codificato per determinate condizioni la cui sussistenza deve necessariamente essere verificata dal responsabile del procedimento dell'opera che esercita il potenziale impatto sull'ecosistema del SIC/ZPS.

Pertanto l'osservazione n. 41/23 deve ritenersi "Parzialmente accolta", respingendo la richiesta di cui al punto f).

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati, con le modalità sopra espresse, alle modifiche derivanti da:

- l'accoglimento delle osservazioni n. 20, 31, 36A, da 41/1 a 41/22 e da 41/24 a 42/7.
- l'accoglimento parziale delle osservazioni n. 32, 37, 40 e 41/23.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTCP:

La Provincia di Treviso ha esaminato gli elaborati del PAT come predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere preliminare all'adozione prot. n. 17753 del 21/02/2011.

Il Comune di Villorba, prima di adottare il piano, ha provveduto all'adeguamento degli elaborati ai contenuti del suddetto parere, sottoponendo quindi al Consiglio Comunale un PAT coerente con le indicazioni del PTCP.

Pertanto gli elaborati del PAT non necessitano di ulteriori modifiche per l'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

PARERI:

Il Comune di Villorba, con propria prot. n. 18268 del 13/06/2012 conservata agli atti, ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PAT al parere della Commissione Regionale VAS, positivo con prescrizioni.

L'adeguamento al parere idraulico del Genio Civile è stato svolto parzialmente prima dell'adozione in Consiglio Comunale e completato mediante l'accoglimento dell'osservazione n. 41 formulata dall'Ufficio Tecnico comunale.

~~Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS sono le seguenti:~~

- All'art. 41 "CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI" venga introdotto un nuovo comma 6 avente il seguente testo:
"6. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."
- All'art. 47 "AMBITI TERRITORIALI A CUI ATTRIBUIRE VALORI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE" venga introdotto un nuovo comma 8 avente il seguente testo:
"8. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."
- All'art. 56 "ACCORGIMENTI E MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE IN RIFERIMENTO VAS", al comma 9 in coda alla sezione "Inquinamento acustico", venga introdotto il seguente testo:
"Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi."
- All'art. 56 "ACCORGIMENTI E MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE IN RIFERIMENTO VAS", al comma 9 in coda alla sezione "Tutela della risorsa idrica", venga introdotto il seguente testo:
"Nel caso di riconversione di ex aree industriali - produttive o riutilizzo di ex cave, al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde sotterranee, e/o suolo o sottosuolo, si ritiene opportuno predisporre un'indagine ambientale preliminare."
- All'art. 56 "ACCORGIMENTI E MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE IN RIFERIMENTO VAS", al comma 9 dopo la sezione "Risparmio energetico", venga introdotta una nuova sezione "Bioarchitettura" avente il seguente testo:
"Si ritiene di primaria importanza che il Regolamento Edilizio sia integrato con norme volte all'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici; in particolare si suggerisce di condizionare il rilascio del permesso di costruire, eventualmente anche relativo ad interventi di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica che permettano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda mediante l'uso di fonti rinnovabili. Si consiglia inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna abitazione. Si ritiene altrettanto importante che il Regolamento Edilizio introduca specifiche prescrizioni, applicabili esclusivamente per le nuove costruzioni, che prevedano l'adozione di sistemi per il recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water, la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici scoperte impermeabilizzabili lasciate libere (ad esclusione ovviamente delle superfici coperte dagli edifici e delle aree a verde), l'utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive per incrementare

l'efficienza energetica, l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria, il controllo automatizzato dell'illuminazione delle parti comuni, il posizionamento e orientamento degli edifici per utilizzare al meglio il rapporto luce-ombra. Il Regolamento Edilizio comunale dovrà inoltre recepire quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all'interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuate dall'art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l'applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009.)"

- All'art. 56 "ACCORGIMENTI E MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE IN RIFERIMENTO VAS", al comma 9 in coda al primo punto della sezione "Prescrizioni di carattere generale", venga introdotto il seguente testo:

"In merito agli allevamenti zootecnici intensivi, negli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della LR 23 aprile 2004 approvati con DGRV 3178/2004 all'Allegato lettera d) Edificabilità delle zone agricole, punto 5), sono indicate le modalità di realizzazione degli allevamenti e la definizione delle distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto. Tale norma indica anche che in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le suddette distanze reciproche qualora si sia già in presenza di un'insediamento zootecnico."

- All'art. 56 "ACCORGIMENTI E MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE IN RIFERIMENTO VAS", al comma 9 in coda alla sezione "Prescrizioni di carattere generale", venga introdotto il seguente testo:

"In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato predisponendo un apposito Registro Fondiario della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale."

- All'art. 56 "ACCORGIMENTI E MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE IN RIFERIMENTO VAS", al comma 9 in coda alla sezione "Monitoraggio", venga introdotto il seguente testo:

"In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale."

- All'art. 57 "INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE DALLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" vengano stralciati i commi 3, 4 e 5.

- All'art. 57 "INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE DALLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" l'attuale comma 2 venga riclassificato quale comma 3.

- All'art. 57 "INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE DALLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" venga introdotto un nuovo comma 2 avente il seguente testo:

"2. Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;"

- All'art. 57 "INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE DALLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" gli attuali commi da 6 a 9 vengano riclassificati in commi da 4 a 7.

- All'art. 57 "INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE DALLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" il testo del nuovo comma 7 (precedentemente comma 9) sia integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:

"7. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano. Per ciascuna prescrizione vengono riportate le Norme Tecniche del PAT alle quali si riferisce la prescrizione stessa."

PRESCRIZIONI	NORME TECNICHE ALLE QUALI SI RIFERISCONO LE PRESCRIZIONI
Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo.	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l'allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione dei reflui al fine di non alterare l'ecosistema idrico.	Articoli 36, 38, 39, 41 e 43

In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive. I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.)	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d'acqua così da escludere qualsiasi possibilità di intorbidimento delle acque	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi.	Articoli 36, 38, 39, 41, 43 e 45
Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut – off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.	Articoli 36, 38, 41, 43 e 45
Relativamente alla nuova viabilità di progetto, al fine di contenere le emissioni rumorose in fase di utilizzo dell'opera si consiglia l'impiego di asfalto fonoassorbente che è in grado di ridurre l'ampiezza della zona disturbata dell'80%.	Articolo 45
Per evitare l'inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque raccolte dalle sedi stradali particolare tutela dovrà essere posta alla raccolta e trattamento delle acque	Articolo 45
Al fine di tutelare gli anfibii potenzialmente presenti nell'ambito di intervento e la fauna minore in fase di progettazione delle infrastrutture potrà essere valutata la possibilità di prevedere degli attraversamenti faunistici (ecodotti, ponti, verdi, corridoi ecologici, ecc..)	Articolo 45
Le specie arboree ed arbustive da utilizzare per la messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate devono essere del tipo riportato negli allegati A e A1 delle N.T.A. del Piano d'Area Fontane Bianche di Lancenigo.	Articoli 36, 38, 39, 41, 43, 45 e 51
Con riferimento ai percorsi ciclopedonali di interesse naturalistico ambientale interni al Piano d'Area Fontane Bianche di Lancenigo valgono le seguenti indicazioni riportate all'art. 43 delle NTA del Piano d'Area, approvato con DGR n. 19 del 9 marzo 1999: <i>In sede di redazione del progetto esecutivo delle opere di sistemazione ambientale il tracciato planimetrico del sentiero natura può essere modificato in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'area naturalistica delle Fontane Bianche</i>	Articolo 46
Con riferimento ai percorsi ciclopedonali di interesse naturalistico ambientale interni al Piano d'Area Fontane Bianche di Lancenigo valgono le seguenti indicazioni all'art. 39 della Variante al PRG approvata con DGR n. 2973 del 6 ottobre 2009: sono vietate (cfr. art. 39 della Variante al PRG approvata con DGR n. 2973 del 6 ottobre 2009): a).le modifiche all'assetto viario interpodereale ove abbia conservate le sue caratteristiche tradizionali; b).la chiusura dei fossi di guardia al reticolo dei percorsi individuati nonché l'interramento di polle d'acqua e risorgive; c).la eliminazione della vegetazione arboreo-arbustiva; d).la costruzione di ponti di accesso a fondi e poderi con l'utilizzo di tipologie e materiali non tipici del luogo; e consentiti: e).gli interventi realizzati in modo da permettere un corretto inserimento nella morfologia del luogo e nel contesto paesaggistico di riferimento; f).il mantenimento e/o ripristino del fondo stradale con materiali tradizionali.	Articolo 46

- All'art. 57 "INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE DALLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" vengano introdotti i nuovi commi da 8 a 10 aventi il seguente testo:

"8. Per gli Articoli di seguito evidenziati si demanda la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3173/2006 al Piano degli Interventi (P.I.) o a singoli progetti: Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 14bis, Art. 19, Art. 26, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 40, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 58, Art. 59,

9. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo"), o la cui area di analisi, come evidenziata nella Valutazione di Incidenza, ricada anche solo parzialmente all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell' Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;

10. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo"), siano attentamente attuate e rispettate le direttive, le prescrizioni e i divieti, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 184/2007."

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso verso le sopracitate modifiche. Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS come proposte dal Comune di Villorba con propria prot. n. 18268 del 13/06/2012, conservata agli atti.

CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;

Vista la DGP n. 184/2011;

IL COMITATO E' DEL PARERE:

di esprimere parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villorba con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 20, 31, 36A, da 41/1 a 41/22, da 41/24 a 42/7 ed all'accoglimento parziale delle osservazioni n. 32, 37, 40 e 41/23. (pagg. da 2 a 21 del presente documento);
- all'adeguamento al parere della Commissione VAS (pagg. da 22 a 25 del presente documento).

Restano in ogni caso fatte salve eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo, non esaminato in sede istruttoria.

Il segretario verbalizzante

arch. Ugo Stefani



Il Presidente del Comitato

dott. Carlo Rapicavoli

